

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina la domanda unica di pagamento che rappresenta l'atto amministrativo attraverso il quale gli agricoltori possono richiedere il pagamento degli aiuti diretti finanziati nell'ambito del Fondo FEAGA.

La presente disciplina si applica decorrenza dal 1° gennaio 2023, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115, che ha introdotto un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito

della politica agricola comune, basato sulle scelte compiute dai singoli Stati membri nel proprio Piano Strategico Nazionale.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla

presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 30.12.2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni

catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

2. Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

L'art. 2, comma 1, del DM 12 gennaio 2015, n. 162 stabilisce che l'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/1999, sia integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite. All'art. 6, il medesimo decreto stabilisce che attraverso l'Anagrafe sono rese disponibili agli Organismi pagatori, tramite il SIAN, oltre i servizi di cui all'art. 4 del DPR n. 503/1999, i servizi finalizzati alla precompilazione della domanda.

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Costituisce onere dell'agricoltore, prima di presentare la domanda unica, costituire/aggiornare/validare il fascicolo aziendale di cui ai citati DM 12 gennaio 2015, n. 162 e DM 1° marzo 2021 n. 99707.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda unica ed e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

3. Tipi di intervento richiedibili in domanda unica e dotazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 7 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli interventi attivati in Italia e richiedibili dall'agricoltore nella domanda unica sono i seguenti:

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

- d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti ecoschemi:
- pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
 - pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- e) il sostegno accoppiato al reddito, articolato nei seguenti settori:
- latte;
 - carni bovine;
 - carni ovine e caprine;
 - frumento duro;
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro destinato alla trasformazione;
 - olio d'oliva;
 - agrumi;
 - colture proteiche comprese le leguminose.

Le dotazioni finanziarie previste per ciascun intervento, come previste dal Piano Strategico Nazionale, sono riepilogate nella tabella sottostante.

Si precisa, al riguardo, che i valori indicati per gli anni dal 2023 al 2026 tengono conto dello spostamento di risorse eseguito tra il 1° pilastro (FEAGA) e il 2° pilastro (FEASR) ai sensi dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e delle decisioni adottate con il Piano Strategico Nazionale.

Anno	Massimale nazionale	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – BISS (48%)	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità – CRISS (10%)	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (2%)
2023	3.496.243.863	1.678.197.054	349.624.386	69.924.877
2024	3.496.243.863	1.678.197.054	349.624.386	69.924.877
2025	3.496.243.863	1.678.197.054	349.624.386	69.924.877
2026	3.496.243.863	1.678.197.054	349.624.386	69.924.877
2027	3.628.529.155	1.735.693.994	362.852.916	72.570.583

Anno	Massimale nazionale	Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali – ecoschemi (25%)	Sostegno accoppiato al reddito (13%)	Sostegno accoppiato al reddito (2%)
2023	3.496.243.863	874.060.966	454.511.702	69.924.877
2024	3.496.243.863	874.060.966	454.511.702	69.924.877
2025	3.496.243.863	874.060.966	454.511.702	69.924.877
2026	3.496.243.863	874.060.966	454.511.702	69.924.877
2027	3.628.529.155	907.132.289	471.708.790	72.570.583

3. Requisiti minimi generali per il pagamento della domanda unica

3.1 Agricoltore in attività

L'art. 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la domanda unica. La disciplina del requisito è prevista dalla specifica circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023.

3.2 Requisiti minimi

Ai sensi dell'art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni è inferiore a € 300,00.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

3.3 Domanda unica – elementi minimi generali

La domanda unica di pagamento deve contenere taluni elementi minimi sia di carattere generale che specifici relativi a singoli interventi. Gli Organismi pagatori provvedono, secondo le modalità dagli stessi definite, ad acquisire, attraverso il proprio modulo di domanda, le informazioni e i documenti minimi indicati ai successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli agricoltori, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai Reg. (UE) n. 2016/679 e n. 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'art. 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'art.59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del Reg. (UE) 2022/128; la predetta informazione deve essere presente e aggiornata a livello di fascicolo aziendale;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;

- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Per le parcelle interessate dai pertinenti interventi degli ecoschemi, per l'anno 2023 l'agricoltore deve custodire la documentazione relativa alle informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1107/2009 al fine di renderla disponibile all'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività di controllo.

Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili.

Al fine di garantire la correttezza dei pagamenti da eseguire per gli interventi basati sugli animali, **costituisce onere dell'allevatore aggiornare/integrare/correggere le informazioni presenti nella BDN e quelle utilizzate dall'applicativo Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda,** fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge.

3.3.1 Contributo agli strumenti di gestione del rischio

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Detto prelievo è eseguito dagli Organismi pagatori in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

Ai sensi dell'art 8 del DM 30.12.2022 n. 667236, la domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.

Alla luce di quanto sopra, gli Organismi pagatori devono prevedere l'acquisizione nella domanda unica di una specifica dichiarazione dell'agricoltore che contenga almeno le seguenti informazioni minime:

l'agricoltore dichiara di essere a conoscenza che su tutti i pagamenti della domanda unica è eseguito il prelievo del 3% ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e che la presentazione della presente domanda unica costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al FondoAgriCat e alla relativa copertura mutualistica, come previsto dall'art. 8 del DM 30 dicembre 2022 n. 667236.

3.4 Domanda unica – elementi minimi specifici per taluni interventi

Sono riportati di seguito talune informazioni minime che devono essere previste nella domanda unica per specifici interventi.

3.4.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto (titoli) assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

L'agricoltore deve chiedere nella domanda unica l'attivazione dei titoli PAC che detiene e può chiedere l'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale ai sensi dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti, l'agricoltore dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della conformità della superficie dichiarata alle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, **rientrano nella definizione di ettari ammissibili**:

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'Organismo pagatore competente dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del Reg. (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente. Al riguardo si precisa che il fattore di ponderazione va preso in considerazione solo ai fini della determinazione della percentuale del 4% stabilita dalla BCAA8 o per la verifica di altri impegni, senza concorrere alla determinazione della superficie ammissibile per l'intervento;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a titoli nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

Qualora l'agricoltore richieda l'**accesso alla riserva nazionale**, sia per ottenere l'assegnazione di nuovi titoli che per aumentare il valore di quelli già detenuti, occorre acquisire nella domanda unica i seguenti dati minimi per le singole fattispecie:

a) Fattispecie nuovo agricoltore:

1. dichiarazione sull'inizio dell'attività agricola;
2. dichiarazione del possesso del requisito anagrafico;
3. indicazione espressa dei titoli di studio-esperienza lavorativa posseduti ai fini della verifica del requisito di istruzione e competenza (opzione 1, 2 o 3 di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087), **con acquisizione obbligatoria dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale** su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome di cui al punto 2, dell'art. 6, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che **l'agricoltore deve dichiarare** di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell'attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado - e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno);
- se l'agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo NON agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell'attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2 (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario - e attestato di frequenza al percorso di formazione).

4. nel caso di persone giuridiche richiedenti la fattispecie, indicazione espressa del CUAA della persona fisica che svolge la funzione di rappresentante legale della società che sottoscrive la domanda, sul quale sarà eseguita la verifica del possesso del requisito anagrafico e del requisito di istruzione e competenza.

b) Fattispecie giovane agricoltore:

1. dichiarazione sull'insediamento in azienda agricola;
2. dichiarazione del possesso del requisito anagrafico;
3. indicazione espressa dei titoli di studio-esperienza lavorativa posseduti ai fini della verifica del requisito di istruzione e competenza (opzione 1, 2 o 3 di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087), **con acquisizione obbligatoria dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore**, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome di cui al punto 2, dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;

Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che **l'agricoltore deve dichiarare** di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell'attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà necessariamente dichiarare di rientrare nella casistica 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado - e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno);
- se l'agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo NON agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell'attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2 (titolo di scuola secondaria di

secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario - e attestato di frequenza al percorso di formazione).

4. nel caso di persone giuridiche richiedenti la fattispecie, indicazione espressa del CUAA della persona fisica che detiene il controllo della società ai sensi dell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, che con i propri requisiti soggettivi attribuisce la qualifica di giovane alla società e sul quale sarà eseguita la verifica del possesso dei requisiti anagrafico, di insediamento, di istruzione e competenza, di controllo della società, con l'impegno a mantenere tale controllo per tre anni compreso l'anno di assegnazione, pena la restituzione definitiva dei titoli alla riserva nazionale nell'anno nel quale viene meno il controllo della società.

c) Fattispecie contrasto all'abbandono di terre

1. dichiarazione degli ettari ammissibili per la specifica fattispecie;
2. nel caso di persone giuridiche richiedenti la fattispecie, indicazione espressa del CUAA della persona fisica che svolge la funzione di rappresentante legale della società che sottoscrive la domanda, sul quale sarà eseguita la verifica del possesso del requisito anagrafico.

d) Fattispecie compensazione di svantaggi specifici

1. dichiarazione degli ettari ammissibili per la specifica fattispecie;
2. nel caso di persone giuridiche richiedenti la fattispecie, indicazione espressa del CUAA della persona fisica che svolge la funzione di rappresentante legale della società che sottoscrive la domanda, sul quale sarà eseguita la verifica del possesso del requisito anagrafico.

e) Fattispecie provvedimenti amministrativi/giudiziari

La richiesta di accesso deve essere eseguita in domanda unica, **allegando obbligatoriamente la decisione giudiziaria definitiva o il provvedimento amministrativo definitivo** emanato dalla competente autorità in forza della quale l'agricoltore ha diritto all'assegnazione di titoli dalla riserva nazionale.

3.4.2 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

1. dichiarazione degli ettari ammissibili per l'intervento.

3.4.3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

1. dichiarazione sull'insediamento in azienda agricola;
2. dichiarazione del possesso del requisito anagrafico;
3. indicazione espressa dei titoli di studio-esperienza lavorativa posseduti ai fini della verifica del requisito di istruzione e competenza (opzione 1, 2 o 3 di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087), **con acquisizione obbligatoria dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale** su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome di cui al punto 2, dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;

Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che **l'agricoltore deve dichiarare** di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell'attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado - e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno);
- se l'agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo NON agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell'attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2 (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario - e attestato di frequenza al percorso di formazione).

4. nel caso di persone giuridiche richiedenti la fattispecie, indicazione espressa del CUA della persona fisica che detiene il controllo della società ai sensi dell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, che con i propri requisiti soggettivi attribuisce la qualifica di giovane alla società e sul quale sarà eseguita la verifica del possesso dei requisiti anagrafico, di insediamento, di istruzione e competenza, di controllo della società.

Per le domande di premio relative agli anni successivi al primo (rispetto al quinquennio per il quale può essere erogato il premio) può essere richiesta in domanda unica la sola informazione di cui al precedente punto 4, al fine di consentire la verifica della permanenza del controllo effettivo e duraturo della società.

Si raccomanda, inoltre, di prevedere un'apposita sezione da dedicare alla richiesta di pagamento del premio dei giovani agricoltori che hanno iniziato il quinquennio di pagamento sotto la vigenza del Reg. (UE) n. 1307/2013 ai quali, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, continuano ad applicarsi le condizioni di ammissibilità di cui al citato Reg. (UE) n. 1307/2013 ma che riceveranno il pagamento sotto forma di importo per ettaro ai sensi dell'art. 15, comma 8, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

3.4.4 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

3.4.4.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

L'agricoltore può aderire all'ecoschema livello 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o alternativamente al livello 2, al quale è possibile aderire anche con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1.

Per il livello 1 dell'ecoschema:

1. indicazione delle specie allevate;

Per il livello 2 dell'ecoschema:

1. indicazione delle specie allevate;

2. indicazione di aderire al livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1;
3. dichiarazione eventuale di ricadere nella condizione di possedere allevamenti biologici per accedere al livello 2 dell'ecoschema anche non aderendo al sistema SQNBA;
4. dichiarazione eventuale di ricadere nella condizione di possedere allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente).

3.4.4.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree

1. dichiarazione degli ettari ammissibili sui quali l'agricoltore assume l'impegno.

3.4.4.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

1. dichiarazione degli ettari ammissibili sui quali l'agricoltore assume l'impegno.

3.4.4.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

1. dichiarazione degli ettari ammissibili sui quali l'agricoltore assume l'impegno.

3.4.4.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

1. dichiarazione degli ettari ammissibili sui quali l'agricoltore assume l'impegno;

3.4.5 Sostegno accoppiato al reddito

Per tutte le misure a superficie:

1. dichiarazione degli ettari ammissibili coltivati con la singola coltura a premio;
2. a partire dall'anno di domanda 2024, obbligo di allegare alla domanda i cartellini varietali delle sementi utilizzate (ad esclusione dei premi del settore olio di oliva e degli agrumeti specializzati).

Inoltre:

per la misura per girasole e colza

1. obbligo di allegare i contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall'Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

per la misura barbabietola da zucchero

1. obbligo di allegare i contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

per la misura pomodoro da trasformazione

1. obbligo di allegare l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui l'agricoltore aderisce.

per la misura olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012

1. obbligo di dichiarare l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

per la misura agrumeti specializzati

1. obbligo di dichiarare l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere tra l'agricoltore e la propria associazione.

3.5 Domanda geospaziale ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173

Al fine di agevolare la presentazione della domanda unica da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso **il modulo di domanda geo-spaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Fatto salvo, il contenuto minimo della domanda unica di cui all'art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geo-spaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, nella domanda unica vanno indicati la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e devono essere allegate le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE.

Ai fini dell'ammissibilità delle superfici in questione, pertanto, non è ammesso il trapianto ma l'agricoltore deve provvedere direttamente alla semina in campo.

Per le semine successive alla presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore competente **entro il 30 giugno dell'anno di domanda**. Per le semine successive al 30 giugno le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore competente **entro il 1° settembre dell'anno di domanda**.

4. Modalità di presentazione della domanda unica e tempistiche di presentazione

La domanda unica è presentata presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell'agricoltore, secondo le modalità dallo stesso definite.

Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai citati DM 12 gennaio 2015, n. 162 e DM 1° marzo 2021 n. 99707.

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda unica e delle comunicazioni previste, in particolare:

4.1 Domanda iniziale

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda unica di pagamento è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell'agricoltore **entro il 15 maggio di ogni anno.**

4.2 Domanda di modifica o ritiro in tutto o in parte

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e dell'art. 11, comma 12, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le domande uniche possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte alle seguenti condizioni e nel rispetto delle tempistiche sotto riportate:

- a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie **prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda.** Non sono ammesse, tuttavia, modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco;
- b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, **entro il 31 dicembre dell'anno di domanda,** mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN. Non sono, tuttavia, ammesse modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello di svolgere un controllo in loco o qualora venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva, fatta salva la possibilità di eseguire modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- c) per altri interventi, **entro il 30 settembre di ogni anno.** Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da

controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, l'Organismo pagatore informa i beneficiari e consente loro di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo Organismo pagatore.

4.3 Comunicazione di errore palese

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati **in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore competente, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.** L'Organismo pagatore può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

4.4 Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanza eccezionale

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il beneficiario che non ha potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

La disciplina in questione è prevista dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalità dallo stesso definite, **entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque,**

non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

4.5 Comunicazione di cessione di azienda

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, in caso di trasferimento di azienda, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2022/1173, gli Organismi pagatori provvedono affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento.

Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, **il cedente deve darne comunicazione** all'Organismo pagatore competente tramite apposita comunicazione entro 15 giorni lavorativi. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento anche sotto forma di anticipi sono irricevibili.

4.6 Presentazione tardiva della domanda unica e applicazione di riduzioni e sanzioni

La disciplina relativa alla presentazione tardiva della domanda unica e alla conseguente applicazione di riduzioni e sanzioni è in corso di adozione con specifico decreto legislativo e, pertanto, la presente circolare sarà integrata appena approvata la disposizione legislativa.

5. Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052, della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Reg. (UE) n. 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento. La Delibera 85/2013 *“Provvedimento della*

Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, **ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN**, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca. Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “*un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico*”. La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati lo identifichino quale beneficiario. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

6. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La specifica disciplina è contenuta nei decreti adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle circolari AGEA di settore.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/200

<S